



Bruxelles, 18.11.2021
COM(2021) 704 final

2021/0364 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e
industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013¹, sospende i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali elencati nel suo allegato. Tale regolamento è modificato ogni semestre per tener conto delle esigenze dell'industria dell'UE. Considerando che:

- il regolamento è stato modificato già 15 volte,
- è necessario apportare diverse modifiche ai codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 in quanto i codici dei prodotti della nomenclatura combinata sono stati aggiornati dal regolamento (UE) 2021/1832 della Commissione² al fine di adempiere gli impegni internazionali connessi alle modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato del 2022,

a fini di chiarezza, si propone di abrogare il regolamento (UE) 1387/2013 del Consiglio e di sostituirlo con la presente proposta.

Nell'Unione la produzione dei prodotti elencati nell'allegato di tale regolamento è inesistente o inadeguata e, pertanto, il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione non può essere soddisfatto. Consentire alle imprese di approvvigionarsi per un certo periodo a prezzi più vantaggiosi permetterebbe di stimolare l'attività economica nell'Unione, migliorare la capacità competitiva di dette imprese e, in particolare, consentire a queste ultime di mantenere o creare posti di lavoro, di ammodernare le infrastrutture e così via.

In tale contesto occorre sottolineare che alle merci importate nell'ambito del regime di sospensione tariffaria si applica il principio della libera circolazione nell'intera Unione; di conseguenza, una volta concessa una sospensione tariffaria, tutte le imprese di qualsiasi Stato membro possono chiedere di beneficiarne.

Poiché le sospensioni tariffarie autonome costituiscono un'eccezione alla regola generale rappresentata dalla tariffa doganale comune, devono essere oggetto, come tutte le deroghe, di verifica e di riesame sistematici. Inoltre, la cessazione anticipata di talune sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune interessati dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, qualora il loro mantenimento non sia più nell'interesse dell'Unione oppure a causa dell'evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato. Se la Commissione, in esito al riesame, ritiene che una sospensione per un determinato prodotto debba essere modificata o soppressa, sottopone al Consiglio una proposta intesa a modificare di conseguenza l'elenco di cui all'allegato.

L'allegato della presente proposta elenca prodotti già oggetto di sospensione dei dazi a norma del regolamento (CE) n. 1387/2013 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (UE)

¹ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 ([GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201](#)).

² Regolamento (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

2021/1052, nonché alcuni prodotti agricoli e industriali che sono stati oggetto di revisione dopo quest'ultima modifica.

Inoltre, l'allegato dell'acclusa proposta contiene tutte le nuove richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune che sono state accettate dal gruppo "Economia tariffaria" durante la fase di esame. Queste nuove richieste di sospensione sono state esaminate alla luce dei criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi³.

La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per le imprese del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 TFUE, "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'UE che importano merci nell'ambito del regime

³ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.) a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più particolareggiati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano al punto 4 e nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri più la Turchia. Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Il gruppo di cui sopra ha attentamente esaminato ciascun caso per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interesse.

Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione delle sospensioni elencate attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (che viene abrogato e sostituito dalla presente proposta). Non è stata effettuata una valutazione d'impatto perché le modifiche proposte nell'elenco dei prodotti che beneficerebbero della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune non dovrebbero avere effetti significativi.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non percepiti corrispondenti alla sospensione ammontano a circa 1 294 milioni di EUR all'anno. L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 970,5 milioni di EUR all'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione dell'Unione dei prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato I è attualmente inadeguata o inesistente e, pertanto, il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione non può essere soddisfatto. Pertanto è nell'interesse dell'Unione concedere una sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune del tipo di quelli di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("dazi TDC") su tali prodotti.
- (2) È necessario chiarire che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti oggetto della sospensione dei dazi della tariffa doganale comune dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto solo i prodotti descritti nell'allegato sono oggetto della sospensione.
- (3) Per tener conto dell'interesse dell'Unione, dell'evoluzione tecnica dei prodotti, dell'evoluzione delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato, può essere necessario porre fine a talune sospensioni. Per questo occorre prevedere la possibilità di un riesame delle sospensioni.
- (4) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di taluni prodotti elencati nell'allegato perché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione.
- (5) Le statistiche per taluni prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento sono spesso espresse in unità, metri quadrati o unità di misura diverse dal peso. Tuttavia, in

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

alcuni casi tali unità supplementari non sono riprese nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio². Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni dei prodotti interessati sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche le pertinenti unità supplementari.

- (6) Il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio³ è stato modificato in varie occasioni. Inoltre, poiché i codici dei prodotti della nomenclatura combinata sono stati aggiornati dal regolamento (UE) 2021/1832 della Commissione⁴ al fine di adempiere gli impegni internazionali connessi alle modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato del 2022, è necessario apportare diverse modifiche ai codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È inoltre necessario apportare nuove modifiche a tale regolamento. È opportuno per motivi di chiarezza procedere pertanto alla sostituzione del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (7) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi con urgenza a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (8) Conformemente al principio di proporzionalità, al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale di migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione, consentendo così a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie strutture, è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato del presente regolamento. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono sospesi i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato.

² Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](#)).

³ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 ([GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201](#)).

⁴ Regolamento (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

2. Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.

Articolo 2

1. La Commissione può procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato nei seguenti casi:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta degli Stati membri.

2. La Commissione procede al riesame delle sospensioni per i prodotti che figurano nell'allegato nell'anno che precede la data prevista per il riesame obbligatorio stabilita nell'allegato.

Articolo 3

Alla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali le unità supplementari sono state fornite nell'allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato in detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura indicata nell'allegato.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2022: 17 912 606 159

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale¹)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di 12 mesi a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2022]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/01/2022	-970,5

Situazione a seguito dell'azione	
[2022 – 2026]	
Articolo 120	-970,5/anno

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio comprende 2 260 linee di prodotti e si traduce in un importo stimato di dazi doganali non riscossi pari a 1 270,5 milioni di EUR per l'anno 2021, sulla base dei dati effettivi per i primi sei mesi del 2021, moltiplicati per 2. Questo importo è ottenuto sulla base dei dati

¹ Importo indicativo sulla base del calcolo di cui alla sezione 3, in appresso.

² Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali.), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

della banca dati di sorveglianza della direzione generale della Fiscalità e unione doganale della Commissione relativi al valore complessivo delle importazioni di prodotti interessati dalle sospensioni tariffarie autonome nel 2021, moltiplicati per la rispettiva aliquota di dazio ad valorem della tariffa doganale comune per le specifiche linee tariffarie. Dall'importo totale in precedenza indicato sono già esclusi i dazi non riscossi relativi ai prodotti che non saranno più oggetto di una sospensione in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento e all'abrogazione del regolamento (UE) n. 1387/2013.

Oltre alle suindicate linee di prodotti che beneficiano di una sospensione, la presente proposta comporta 70 nuove linee di prodotti oggetto di sospensioni. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti per il periodo dal 2022 al 2026, ammontano a 13 milioni di EUR l'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporterà dazi non riscossi per circa 23,4 milioni di EUR all'anno.

Pertanto, la mancata riscossione di dazi cui danno luogo le sospensioni che figurano in allegato alla presente proposta, calcolata sulla base delle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il periodo 2022-2026, ammonta complessivamente a 1 294 milioni di EUR/anno.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 1 294 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,75 = 970,5 milioni di EUR/anno per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.

4. MISURE DI PREVENZIONE DELLE FRODI

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Inoltre gli Stati membri possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono opportuno nell'ambito della gestione del rischio da essi applicata, come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.